

N. 1001

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAMO, COSTA, FOLLONI e GUBERT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1996

Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la riforma del
sistema pensionistico

ONOREVOLI SENATORI. - Tra le innovazioni recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, è l'istituzione di una nuova prestazione economica in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni, denominata assegno sociale, il cui importo è fissato, per l'anno 1996, in lire 6.240.000, pari a lire 480.000 mensili, per 13 mensilità.

Detta prestazione viene a sostituire la pensione sociale prevista dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

La nuova legge, però, non contiene norme di raccordo con la precedente normativa e, in particolare, non specifica le condizioni per la concessione dell'assegno sociale agli invalidi civili e ai sordomuti ultrasessantacinquenni ai quali sia stata già concessa la pensione sociale o potrà essere concessa al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, in applicazione dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Si rendono perciò necessarie norme di interpretazione autentica che consentano l'applicazione della nuova normativa a dette

categorie di invalidi sulla base dei criteri generali previsti dalle norme in vigore, e cioè tenendo conto delle condizioni socio-economiche riferite al solo invalido e non anche al suo eventuale coniuge.

Inoltre, poichè l'articolo 12, comma 3, della legge 31 dicembre 1991, n. 412, ha allineato il limite di reddito previsto per la concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali a quello relativo alla pensione sociale, consegue che per la suddetta concessione è ora applicabile il limite fissato dalla legge n. 335 del 1995 per l'erogazione dell'assegno sociale, che - come già - è venuto a sostituire la pensione sociale.

La richiesta di norme interpretative nel senso indicato è pervenuta dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), la quale - come è noto - ha per legge la rappresentanza e la tutela della categoria degli invalidi civili e quindi è particolarmente attenta alla corretta applicazione delle leggi che riguardano la categoria.

Accogliendo tale richiesta, abbiamo predisposto l'unito disegno di legge, che, avendo carattere interpretativo, non comporta oneri finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve intendersi nel senso che per la concessione dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come integrato dall'articolo 12, comma 3, della legge 31 dicembre 1991, n. 412, si applica il limite di reddito individuale previsto per la concessione dell'assegno sociale e che tale assegno è corrisposto, in sostituzione della pensione sociale erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, agli invalidi civili e ai sordomuti ultrasessantacinquenni a norma dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, applicando i limiti massimi di reddito individuale previsti per la categoria di appartenenza, senza considerare il reddito dell'eventuale coniuge.

